

Estratto del patto parasociale comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 degli articoli 128 e seguenti del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificati

SINTONIA S.P.A./ATLANTIA S.P.A.

In previsione delle decisioni assunte poi dall'assemblea di Sintonia S.A. in data 21 giugno 2012, aventi ad oggetto il trasferimento della sede legale e della sede della direzione effettiva della società in Italia, la trasformazione della società in una società per azioni di diritto italiano, l'adozione di un nuovo statuto della società secondo il diritto italiano e il cambiamento della denominazione sociale in "Sintonia S.p.A.", Edizione S.r.l. ("**Edizione**"), Sintonia, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), Sinatra S.à.r.l. ("**Sinatra**") e Pacific Mezz Investco S.à.r.l. ("**Pacific**") - società aderente al Patto Parasociale successivamente al conferimento in essa, in data 7 marzo 2012, della partecipazione in Sintonia S.A. precedentemente detenuta da Elmbridge Investment Pte. Ltd. - hanno convenuto in pari di data di apportare alcune modifiche al patto parasociale avente ad oggetto Sintonia S.A. e, per alcune disposizioni, Atlantia S.p.A., sottoscritto originariamente il 15 gennaio 2008 e in seguito modificato in data 15 aprile 2008 e 19 dicembre 2008 (il "**Patto Parasociale**").

Il trasferimento della sede legale di Sintonia in Italia e le altre deliberazioni sopra indicate sono divenute efficaci con la loro iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 giugno 2012. Successivamente a tale data, ogni riferimento a "Sintonia" deve intendersi a Sintonia S.p.A. ("**Sintonia**").

Correlativamente, anche l'efficacia delle modifiche che gli aderenti hanno convenuto di apportare al Patto Parasociale era sospensivamente condizionata al perfezionamento del trasferimento della sede legale di Sintonia in Italia. Fino al 27 giugno 2012, pertanto, il Patto Parasociale in vigore è stato quello da ultimo modificato in data 19 dicembre 2008.

In relazione al Patto Parasociale sono stati tempestivamente effettuati tutti gli adempimenti di cui all'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 (come successivamente modificato, il "**Testo Unico**") e delle applicabili disposizioni della delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 (come successivamente modificata, il "**Regolamento Emittenti**").

1. Società i cui strumenti finanziari rientrano, fra gli altri, nell'oggetto delle pattuizioni

Il Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni di Sintonia, che attualmente ha sede in Milano, in Corso di Porta Vittoria 16, ed è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano numero di iscrizione e codice fiscale 97591960154. Il capitale sociale versato di Sintonia è pari ad Euro 1.400.614,00, è diviso in n. 1.400.614 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00.

Il Patto Parasociale riguarda anche, in alcune sue disposizioni, Atlantia S.p.A. ("**Atlantia**") che ha sede a Roma, in via Antonio Nibby 20 ed è iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 03731380261. Il capitale sociale versato di Atlantia è pari ad Euro 661.827.592,00 ed è diviso in 661.827.592 azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00 (le "**Azioni Atlantia**").

2. Azioni e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale contiene disposizioni che riguardano:

- (i) tutte le azioni di Sintonia, nonché tutte le ulteriori azioni di Sintonia e le azioni di qualunque categoria che dovessero essere emesse da Sintonia (le “**Azioni Sintonia**”); e
- (ii) le n. 317.381.008 Azioni Atlantia, pari al 47,96% del capitale sociale, detenute da Sintonia, nonché tutte le altre azioni di qualunque categoria di Atlantia che saranno detenute, direttamente o indirettamente, da Sintonia.

3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale

La tabella riportata nel seguito indica: (i) gli aderenti al Patto Parasociale e azionisti di Sintonia alla data del 30 giugno 2013 (gli “**Azionisti**”) e (ii) la percentuale di partecipazione degli Azionisti al capitale di Sintonia alla medesima data ad esito dell’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Pacific:

Parte	Azioni Sintonia detenute al 30 giugno 2013	% di partecipazione al capitale sociale	% di partecipazione rispetto alle azioni della medesima categoria***
Edizione	930.000	66,40%	100% azioni categoria A
Pacific*	247.593	17,68%	100% azioni categoria D
Sinatra**	139.749	9,98%	100% azioni categoria B
Mediobanca	83.272	5,94%	100% azioni categoria C
Totale	1.400.614	100,00%	

* Pacific è interamente posseduta da società al 100% controllate da Government of Singapore Investment Corporation.

** Sinatra è una società posseduta da GS Infrastructure Partners, la quale è gestita da una società *General Partner* controllata da The Goldman Sachs Group, Inc.

*** A seguito del trasferimento della sede legale di Sintonia in Italia e dell’adozione del nuovo statuto della società, il capitale sociale risulta ripartito in azioni di categoria A, B, C e D.

4. Contenuto del Patto Parasociale

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale, nel testo da ultimo modificato il 21 giugno 2012.

a) Scopo della Società: scopo principale di Sintonia è quello di ricercare, investire e finanziare importanti opportunità di investimento esclusivamente nel settore delle infrastrutture quali, a titolo esemplificativo, autostrade, aeroporti, porti, stazioni per il trasporto delle merci e stazioni ferroviarie e nel settore delle infrastrutture poste a servizio delle telecomunicazioni (le “**Opportunità di Investimento Infrastrutturale**”), con l’obiettivo di controllare e gestire le Opportunità di Investimento Infrastrutturale detenute.

b) Partecipazioni nella Società e Azionisti di Rilievo: ogniqualevolta, in questo paragrafo 4, si fa riferimento alla partecipazione o alle Azioni Sintonia detenute da un Azionista, le stesse vengono calcolate assumendo la sottoscrizione ed il pagamento integrale dell’Aumento di Capitale Pacific di

cui al successivo paragrafo 4.m). Tali partecipazioni risultano, nella loro definitiva consistenza, nella tabella sub. punto 3. che precede.

Ogniqualevolta, in questo punto 4, si fa riferimento ad “**Azionisti di Rilievo**” si intendono (i) tutti gli azionisti che detengano almeno il 9% delle Azioni Sintonia, (ii) Mediobanca per tutto il periodo in cui la stessa Mediobanca sarà titolare di almeno il 3,7% delle Azioni Sintonia nonché (iii) Sinatra, solo con riguardo alle previsioni specificatamente indicate nel Patto Parasociale, per tutto il periodo in cui la stessa sarà titolare di almeno il 7,8% delle Azioni Sintonia.

c) Divieto di alienazione: è previsto un divieto di alienazione delle Azioni Sintonia per tutta la durata del Patto Parasociale (vale a dire fino al 21 giugno 2015) (il “**Periodo di Lock-up**”). Il Periodo di Lock-up si estende in caso di rinnovo del Patto Parasociale ai sensi del successivo punto 6 e per la medesima durata di tale rinnovo. Restano esclusi da tale divieto (i) i trasferimenti in relazione ai quali consti il consenso scritto di tutti gli Azionisti, e (ii) i trasferimenti a società interamente controllate/controllanti.

d) Prelazione: nel caso in cui, durante il Periodo di Lock-up, ad uno degli Azionisti sia consentito di trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Azioni Sintonia (le “**Azioni Sintonia Offerte**”), agli altri Azionisti è riconosciuto il diritto di acquistare in prelazione tutte, ma non meno di tutte, le Azioni Sintonia Offerte a lui spettanti pro-rata, con diritto di accrescimento. Il diritto di acquisto in prelazione dovrà essere esercitato agli stessi termini e condizioni proposti dal terzo per le Azioni Sintonia Offerte, qualora il corrispettivo sia interamente in danaro, ovvero a termini e condizioni sostanzialmente simili e comunque non meno favorevoli, nel complesso, a quelli offerti dal terzo, in ogni altra diversa ipotesi.

e) Diritti e Obblighi di Covendita: nel caso in cui, durante il Periodo di Lock-up, a Edizione sia consentito di trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni Sintonia ad un terzo (il “**Proposto Terzo Acquirente**”):

- (i) gli altri Azionisti di Rilievo (inclusa Sinatra, qualora sia titolare di almeno il 7,8% delle Azioni Sintonia) potranno richiedere a Edizione che il Proposto Terzo Acquirente acquisti (agli stessi termini e condizioni proposti a Edizione): (i) fino ad un massimo di tutte le Azioni Sintonia possedute dagli Azionisti di Rilievo richiedenti, qualora le Azioni Sintonia che Edizione intende trasferire facciano diminuire la partecipazione di Edizione in Sintonia ad una percentuale pari o inferiore al 50% del capitale di Sintonia, ovvero, in caso contrario, (ii) una percentuale delle Azioni Sintonia possedute dagli Azionisti di Rilievo richiedenti uguale alla percentuale delle Azioni Sintonia offerte da Edizione al Proposto Terzo Acquirente rispetto al numero complessivo di Azioni Sintonia detenute da Edizione (la “**Percentuale di Vendita**”); e
- (ii) Edizione – qualora intenda trasferire al Proposto Terzo Acquirente un numero di Azioni Sintonia tale da far scendere la propria partecipazione in Sintonia al di sotto del 50% – potrà richiedere agli altri Azionisti di trasferire, agli stessi termini e condizioni proposti a Edizione, le proprie Azioni Sintonia al Proposto Terzo Acquirente (a meno che, con riguardo agli Azionisti di Rilievo, essi non abbiano già esercitato il diritto di cui al punto (i) che precede), in una misura pari alla Percentuale di Vendita, essendo inteso che (i) gli altri Azionisti avranno il diritto di richiedere che il prezzo di trasferimento al Proposto Terzo Acquirente sia determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri indicati e in conformità a quanto previsto nell’art. 2437-ter del codice civile, e (ii) qualora a seguito del predetto trasferimento, l’Azionista di Rilievo (escluso Sinatra) venga a detenere un numero di Azioni Sintonia tale da determinare la perdita della sua qualità di Azionista di Rilievo, tale Azionista di Rilievo avrà il diritto di vendere al Proposto Terzo Acquirente tutte le sue Azioni Sintonia.

Oltre ai sopra citati diritti e obblighi di co-vendita, il Patto Parasociale prevede che nel caso in cui, durante il Periodo di Lock-up, Sinatra o Pacific (l'“**Azionista Venditore**”, a seconda dei casi) siano autorizzati dagli altri Azionisti a trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni Sintonia ad un Proposto Terzo Acquirente, Pacific (nel caso in cui l'Azionista Venditore sia Sinatra) o Sinatra (nel caso in cui, viceversa, l'Azionista Venditore sia Pacific) (l'“**Azionista Co-Venditore**”, a seconda dei casi) potranno richiedere che il Proposto Terzo Acquirente acquisti (agli stessi termini e condizioni proposti all'Azionista Venditore) una percentuale delle Azioni Sintonia possedute dall'Azionista Co-Venditore uguale alla percentuale delle Azioni Sintonia offerte dall'Azionista Venditore al Proposto Terzo Acquirente rispetto al numero complessivo di Azioni Sintonia detenute dall'Azionista Venditore.

f) Assemblea ordinaria e straordinaria di Sintonia: ai sensi del Patto Parasociale: **(1)** ogni deliberazione di competenza dell'Assemblea ordinaria dovrà essere assunta con la maggioranza del 50,1% del capitale sociale, **(2)** ogni deliberazione di competenza dell'Assemblea straordinaria, nonché ogni delibera di nomina della società di revisione dovrà essere approvata con una maggioranza qualificata pari a non meno del 75% del capitale sociale (calcolato assumendo integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Pacific di cui al successivo paragrafo 4.m) e **(3)** ogni deliberazione avente ad oggetto (i) la rettifica o la modifica di qualsiasi previsione dello statuto che rifletta le previsioni del Patto Parasociale ovvero (ii) l'aumento del capitale sociale di Sintonia con esclusione del diritto di opzione degli Azionisti, dovrà essere approvata da una maggioranza qualificata che sia non inferiore al 97% del capitale sociale (calcolato assumendo l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Pacific di cui al successivo paragrafo 4.m).

g) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Sintonia : **(1)** è previsto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un massimo di 13 membri. Gli Azionisti hanno diritto di nominare un amministratore per ogni 9% di Azioni Sintonia dagli stessi detenuto, fermo restando, tuttavia, che: (i) Edizione ha diritto di designare almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione fino a quando conserverà una partecipazione in Sintonia almeno pari al 50,1% del capitale sociale, (ii) Sinatra ha diritto di designare un amministratore fino a quando conserverà una partecipazione in Sintonia almeno pari al 7,8% del capitale sociale e (iii) Mediobanca ha diritto di designare un amministratore fino a quando conserverà una partecipazione in Sintonia almeno pari al 3,7% del capitale sociale. Gli azionisti diversi da Edizione potranno accordarsi per cumulare le proprie partecipazioni in Sintonia al fine di designare un amministratore, a condizione che le azioni eventualmente cumulate rappresentino almeno l'11% delle Azioni Sintonia. Il Presidente e l'Amministratore Delegato sono nominati tra gli amministratori designati da Edizione, a seguito di consultazione con gli altri Azionisti di Rilievo (escluso Sinatra).

(2) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza degli amministratori in carica e delibera in ogni occasione con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri presenti e votanti, con la sola eccezione di alcune materie per le quali è necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri fuorché uno (l'“**Approvazione a Maggioranza Qualificata**”). Tra le materie soggette all'Approvazione a Maggioranza Qualificata sono incluse - con l'eccezione delle materie che riguardano società controllate quotate nelle quali Sintonia detenga meno del 2/3 del capitale - le seguenti: **(i)** acquisizioni o dismissioni superiori ad un determinato ammontare, **(ii)** l'approvazione del *business plan* delle società controllate da Sintonia, **(iii)** l'acquisto, anche tramite controllate, di Azioni Atlantia, **(iv)** la proposta agli azionisti di ogni deliberazione di competenza dell'Assemblea straordinaria, ivi incluse le decisioni relative a fusioni, scissioni, vendita di tutte o quasi tutte le attività di Sintonia, la modifica del capitale di Sintonia o delle sue controllate o l'ammissione a quotazione delle Azioni Sintonia e **(v)** le modifiche statutarie.

h) Collegio Sindacale: è previsto che il Collegio Sindacale di Sintonia sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati sulla base di un meccanismo di voto di lista in base al quale il Presidente e un sindaco supplente sono nominati dagli Azionisti di minoranza e i restanti membri dall’Azionista di maggioranza.

i) Opzione di Acquisto: si verifica uno stallo decisionale (lo “**Stallo Decisionale**”) qualora il Consiglio di Amministrazione non riesca a conseguire l’Approvazione a Maggioranza Qualificata relativamente all’approvazione di acquisizioni o dismissioni superiori ad un determinato ammontare, ovvero all’approvazione del *business plan* di una delle società controllate da Sintonia, e tale mancata approvazione si sia verificata in relazione a tre separate e consecutive proposte (a) per dare attuazione a tre differenti operazioni e (b) che sono state presentate al Consiglio di Amministrazione, in buona fede, in un periodo di almeno 6 mesi e (c) in ciascuna delle tre consecutive occasioni, il mancato raggiungimento della Approvazione a Maggioranza Qualificata del Consiglio di Amministrazione sia stato causato dal dissenso o dall’assenza degli Amministratori designati dallo stesso Azionista, diverso da Edizione (l’“**Azionista Dissenziente**”), escluso il caso in cui il dissenso sia originato da conflitto di interesse. Qualora si verifichi uno Stallo Decisionale, e tale Stallo Decisionale non sia risolto *bona fide* entro 60 giorni, Edizione potrà inviare all’Azionista Dissenziente una comunicazione, con la quale chiede all’Azionista Dissenziente di vendere tutte, e non solo parte, delle sue Azioni Sintonia a Edizione, ad un prezzo stabilito secondo criteri predeterminati.

l) Ulteriori Azionisti: le previsioni del Patto Parasociale saranno applicate a tutte le Azioni Sintonia assegnate o emesse da Sintonia dopo la data di sottoscrizione del Patto Parasociale e Sintonia non dovrà assegnare o emettere alcuna partecipazione a nuovi soci a meno che essi non diventino parti del Patto Parasociale, assumendone gli oneri e i diritti conseguenti.

m) Aumenti di Capitale: (1) In data 21 giugno 2012, l’assemblea dei soci di Sintonia ha deliberato di (i) revocare la precedente autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale per un numero massimo di 437.897 azioni della società e (ii) aumentare il capitale di massimi Euro 222.111.408,00, mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 63.064 azioni di Categoria D da offrirsi in sottoscrizione esclusivamente al socio Pacific ad un prezzo unitario di sottoscrizione, comprensivo del valore nominale, di Euro 3.522, dando delega al Consiglio di Amministrazione di eseguire l’aumento di capitale entro il 15 febbraio 2013 (l’“**Aumento di Capitale Pacific**”). In data 15 gennaio 2013, Pacific ha integralmente sottoscritto l’Aumento di Capitale Pacific ed è divenuto titolare di complessive n. 247.593 azioni, rappresentative del 17,68% del capitale sociale e dei diritti di voto di Sintonia.

(2) Qualora un Azionista non provveda al pagamento della sua quota parte di un aumento del capitale sociale di Sintonia che si è impegnato a sottoscrivere (“**Azionista Inadempiente**”), (i) ciascuno degli altri Azionisti avrà il diritto di acquistare, *pro rata*, le azioni rivenienti da precedenti aumenti di capitale sottoscritte dall’Azionista Inadempiente, per un corrispettivo stabilito secondo criteri predeterminati e (ii) Edizione avrà diritto di acquistare qualsiasi Azione Sintonia di proprietà dell’Azionista Inadempiente che fosse stata venduta all’Azionista Inadempiente dalla stessa Edizione, per un corrispettivo stabilito secondo criteri predeterminati.

n) Cambio di controllo. È stato attribuito agli Azionisti, diversi da Pacific, il diritto di acquistare le Azioni Sintonia detenute da Pacific, ad un prezzo stabilito secondo criteri predeterminati, in caso di cambio di controllo di quest’ultima. Lo stesso diritto è previsto a favore degli Azionisti, diversi da Sinatra, in caso di cambio di controllo di Sinatra.

o) Clausole penali. In caso di violazione da parte degli Azionisti degli obblighi di voto previsti dal Patto Parasociale è previsto il pagamento di una penale di importo pari a (i) Euro 100.000.000,00, in caso di violazione degli obblighi di voto assembleari inerenti l’implementazione delle operazioni di cui

al successivo paragrafo 6.c) o l'approvazione delle modifiche delle disposizioni dello statuto della società che riflettono le previsioni del Patto Parasociale con efficacia dalla data dello scioglimento del patto rispetto a tutti gli Azionisti o limitatamente ad alcuni di essi; e (ii) Euro 25.000.000,00, per ogni altra violazione, fermo restando in ogni caso il diritto degli Azionisti non inadempienti di ottenere il risarcimento del danno ulteriore.

5. Controversie

Ogni controversia derivante dal Patto Parasociale sarà decisa, applicando la legge Italiana, da un arbitro, con sede a Milano, amministrato dalla Corte Arbitrale Internazionale della Camera Internazionale del Commercio di Parigi, e governato e condotto in conformità alle sue Regole Arbitrali Internazionali.

6. Durata del Patto Parasociale e Scissione di Sintonia

a) Il Patto Parasociale resterà valido ed efficace fino al 21 giugno 2015 (il “**Termine Iniziale**”), ovvero, ove antecedente al Termine Iniziale, alla prima tra le seguenti date:

- (i) alla data in cui le azioni di Sintonia siano quotate su un mercato regolamentato;
- (ii) alla data in cui una persona o una società (insieme con le sue società affiliate) sia titolare della totalità delle Azioni Sintonia; e
- (iii) alla data di perfezionamento di un'operazione straordinaria, a seguito della quale, gli Azionisti di Rilievo (inclusa Sinatra) vengano a detenere meno della maggioranza del totale degli strumenti finanziari aventi diritto di voto dell'entità risultante da tale operazione.

b) Alla scadenza del Termine Iniziale, e salvo che il Patto Parasociale non sia nel mentre venuto meno per altra causa, il Patto Parasociale sarà tacitamente rinnovato rispetto a tutti gli Azionisti che non avranno trasmesso una comunicazione di disdetta con preavviso di almeno sei mesi. La durata del rinnovo sarà stabilita di comune accordo tra gli stessi Azionisti (esclusi quelli che hanno inviato disdetta) o, in assenza di accordo, sarà di un ulteriore anno. Ad ogni nuova scadenza del Patto Parasociale troverà nuovamente applicazione il predetto meccanismo di rinnovo.

c) **(1)** Qualora alla scadenza del Patto Parasociale uno o più Azionisti (gli “**Azionisti Uscenti**”) abbiano inviato una comunicazione di disdetta, si procederà alla scissione di Sintonia al fine di assegnare a società interamente controllate da ciascuno degli Azionisti Uscenti una quota delle attività (comprese le Azioni Atlantia) e delle passività di Sintonia (la “**Scissione**”). Nella misura in cui, in conseguenza della Scissione, la partecipazione indiretta detenuta da Edizione in Atlantia risultasse comunque superiore alla soglia oltre la quale, in base alla legge italiana applicabile ad Atlantia, sussiste l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto (la “**Soglia di Offerta Pubblica d'Acquisto**”), la Scissione sarà realizzata mediante una assegnazione proporzionale di tutte le attività e passività di Sintonia a favore degli Azionisti Uscenti. Se, al contrario, l'attuazione della Scissione avesse l'effetto di ridurre la partecipazione indiretta detenuta da Edizione in Atlantia ad un livello pari o inferiore alla Soglia di Offerta Pubblica d'Acquisto, e purché vengano rispettate determinate condizioni, Edizione avrà il diritto di vedersi assegnata in dipendenza della Scissione, o di richiedere che non venga assegnata agli Azionisti Uscenti attraverso la Scissione, una quota delle Azioni Atlantia detenute da Sintonia sufficiente ad assicurare che la partecipazione indiretta di Edizione in Atlantia rimanga, anche ad esito della Scissione, superiore alla Soglia di Offerta Pubblica d'Acquisto. In tale ultima circostanza, ciascuno degli Azionisti Uscenti riceverà, in cambio del minor numero di Azioni Atlantia, l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle altre attività e partecipazioni di Sintonia diverse dalle Azioni Atlantia o di una minore quota delle passività di Sintonia. **(2)** Nell'ambito della Scissione è altresì previsto che tutte le partecipazioni di Sintonia, diverse da quelle detenute in società operanti

nella gestione di strade e autostrade in concessione, saranno scisse in una diversa società partecipata da tutti gli Azionisti (inclusi gli Azionisti Uscenti) secondo le medesime proporzioni con le quali partecipano a Sintonia (“**Sintonia2**”). E’ previsto che gli Azionisti discuteranno in buona fede le prospettive di sviluppo di Sintonia2, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che, alla data della Scissione, non sia ancora stato finalizzato l'accordo di programma relativo ad Aeroporti di Roma, e valuteranno le alternative disponibili per massimizzare il valore delle partecipazioni detenute da Sintonia2, con l’obiettivo di non porre in essere alcun frazionamento delle stesse, e fermo restando che gli Azionisti Uscenti potranno in ogni caso richiedere l’avvio di una procedura di vendita trasparente delle attività confluite in Sintonia2 alla quale gli altri Azionisti potranno, se lo ritengono, partecipare.

7. Deposito del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale, come modificato ed integrato in data 21 giugno 2012, è stato depositato in data 26 giugno 2012 presso il Registro delle Imprese di Roma, protocollo numero 172076/00.

5 luglio 2013